N. 218 - 10 / R.G.n.r.
N. 50 - 11 / R.G. - Sez. I C.U.

Sentenza n. 13

# *REPUBBLICA ITALIANA*

## *IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

## *IL TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI*

## *SEZIONE PRIMA*

composto dai signori:

1. Dott. Mauro de LUCA Presidente
2. Dott. Carmine VIZZA Giudice
3. Magg. E.I. Vladimiro SERGIO Giudice

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore militare Dott. Alberto ALBIN

e con l'assistenza della Dott.ssa Stefania DELLA NOCE ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale a carico di:

, nato a il , ivi residente in via , domiciliato - ai sensi dell'art. 161 c.p.p. - presso lo studio del difensore, Avv. Antonio Maria LA SCALA, sito a Bari in via Melo da Bari n. 205, *difeso di fiducia dall'*Avv. Antonio Maria LA SCALA del Foro di Bari, con studio a Bari in via Melo da Bari n. 205, libero, presente;

***IMPUTATO DI:***

a) **Truffa militare aggravata e continuata** (artt. 234, comma 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p., 81 cpv. c.p.), perché, Brig. G. di F. in servizio presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativ con artifizi e raggiri consistenti nel segnalare di aver espletato un orario di servizio

Data sentenza:
**14 marzo 2013**
Data deposito:
11.04.2013
Estensore:
Dott. Carmine VIZZA
il
inviato estratto esecutivo
a:
Procura Militare di:
Redatta scheda casellario il:
Campione penale art.:
Impugnazioni presentate da:

sovrabbondante rispetto a quello che avrebbe, invece, dovuto segnalare avendo sistematicamente usufruito del trattamento vitto, inducendo in errore il competente ufficio amministrativo, si procurava un indebito profitto corrispondente al corrispettivo per n. 21 ore di lavoro straordinario pari a circa 264,00 Euro a danno della stessa Amministrazione della G. di F.. In Bari dal 09.03.2009 al 12.02.2010.

b) **Peculato aggravato e continuato** (artt. 215, 47 nr. 2 c.p.m.p., 81 cpv. c.p.), perché, Brig. della G. di F. con funzioni di avendo per ragioni del suo servizio il possesso dell'autovettura F targata se ne impossessava appropriandosi del relativo carburante consumato, per svolgere ulteriori attività diverse da quelle istituzionali come invece indicate sugli ordini di uscita dell'automezzo, percorrendo indebitamente, nel periodo ricompreso dal luglio 2009 al febbraio 2010, circa 3293 chilometri; in Bari e zone limitrofe dal luglio 2009 al febbraio 2010.

c) **Peculato militare** (artt. 215 e 47 n. 2 c.p.m.p.), perché, Brig. G. di F. con l'incarico di del , avendo per ragioni del proprio servizio il possesso dei buoni benzina fornitigli dall'Amministrazione, si impossessava di un buono benzina AGIP del valore di dieci euro utilizzandolo per rifornire di carburante la propria autovettura privata ; , in epoca imprecisata compresa tra la fine del 2009 e gli inizi del 2010.

**Svolgimento del processo**

Con decreto emesso in data 15 dicembre 2011, il Giudice per

l'Udienza Preliminare del Tribunale Militare di Napoli disponeva il rinvio a giudizio nei confronti di in ordine ai reati di cui alla superiore rubrica.

Con successivo decreto presidenziale del 14 marzo 2012, la data già fissata per l'inizio del dibattimento veniva differita al 9 maggio 2012.

Alla prima udienza dibattimentale, tenutasi nella data da ultimo indicata, si procedeva alla verifica della regolare costituzione delle parti, si dichiarava la contumacia dell'imputato e si prendeva atto che nessuno aveva questioni preliminari *ex* art. 491 c.p.p. da proporre.

All'udienza successiva, quella dell'11 luglio 2012, il Pubblico Ministero chiedeva di poter escutere i testimoni indicati nella propria lista e di poter produrre:

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg. 0 datato 28/7/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg. datato 29/7/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg. datato 30/7/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg. datato 3/8/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg. datato 11/8/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg. datato 17/8/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 18/8/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 25/8/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 26/8/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 28/8/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg

datato 29/8/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 31/8/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 2/9/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 3/9/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 9/9/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 10/9/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 14/9/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 22/9/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 24/9/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 26/9/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 28/9/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 29/9/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 30/9/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 1/10/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 7/10/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 8/10/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 9/10/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 12/10/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 13/10/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 15/10/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.
datato 16/10/2009;
- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 19/10/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg. ;

datato 20/10/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura tg.

datato 21/10/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura o tg.

datato 22/10/2009;

- l'ordine di uscita n relativo all'autovettura o tg.

datato 23/10/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura ;

datato 26/10/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 28/10/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 29/10/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 30/10/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 24/11/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 30/11/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 1/12/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 2/12/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 7/12/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 9/12/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 10/12/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 14/12/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 15/12/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 21/12/2009;

- l'ordine di uscita n relativo all'autovettura

datato 22/12/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 23/12/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 28/12/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 31/12/2009;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura datato

4/1/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 7/1/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 11/1/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 12/1/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 13/1/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 14/1/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 26/1/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 26/1/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 26/1/2010;

- l'ordine di uscita n. 6 relativo all'autovettura

datato 3/2/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 4/2/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 5/2/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 8/2/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 9/2/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 12/2/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 15/2/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 16/2/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 17/2/2010;

- l'ordine di uscita n relativo all'autovettura I

datato 19/2/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 23/2/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 24/2/2010;

- l'ordine di uscita n. relativo all'autovettura

datato 26/2/2010;

- il verbale di acquisizione di copia di documentazione redatto da personale del della Guardia di Finanza in data 15/4/2010;

- gli elenchi nominativi mensili del personale autorizzato alla convivenza presso la Mensa obbligatoria di Servizio del Comando Legione Allievi della Guardia di Finanza nei mesi di Gennaio 2009, di Febbraio 2009, di Marzo 2009, di Aprile 2009, di Maggio 2009, di Giugno 2009, di Luglio 2009, di Agosto 2009, di Settembre 2009, di Ottobre 2009, di Novembre 2009, di Dicembre 2009, di Gennaio 2010 e di Febbraio 2010;

- il verbale di acquisizione di copia di documentazione redatto da personale del della Guardia di

Finanza in data 16/6/2010;

- gli elenchi nominativi giornalieri del personale del Comando Regionale PUGLIA della Guardia di Finanza autorizzato alla convivenza presso la Mensa obbligatoria di Servizio del Comando Legione Allievi nelle date del 26/2/2009, del 9/3/2009, del 29/4/2009, del 21/8/2009, del 3/9/2009, dell'1/10/2009, del 15/10/2009, del 22/10/2009, del 29/10/2009, del 30/10/2009, del 23/11/2009, del 24/11/2009, del 25/11/2009, del 26/11/2009, del 27/11/2009, del 30/11/2009, del 9/12/2009, del 10/12/2009, del 16/12/2009, del 18/12/2009, del 21/12/2009, del 22/12/2009, del 23/12/2009, del 28/12/2009, del 4/1/2010, del 7/1/2010, dell'8/1/2010, dell'11/1/2010, del 12/1/2010, del 14/1/2010 e del 12/2/2010;
- i buoni-pasto utilizzati dal nelle date di cui al punto precedente;
- il Foglio Matricolare e Caratteristico de
- i prospetti riepilogativi mensili delle presenze e delle assenze del nei mesi di Febbraio 2009, di Marzo 2009, di Aprile 2009, di Agosto 2009, di Settembre 2009, di Ottobre 2009, di Novembre 2009, di Dicembre 2009, di Gennaio 2010 e di Febbraio 2010;
- i prospetti riepilogativi mensili relativi alle presenze, al lavoro straordinario ed ai servizi esterni del personale appartenente al Nucleo Riparazioni del Reparto Comando del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo PUGLIA nei mesi di Febbraio 2009, di Marzo 2009, di Aprile 2009, di Agosto 2009, di Settembre 2009, di Ottobre 2009, di Novembre 2009, di Dicembre 2009, di Gennaio 2010 e di Febbraio 2010;

- gli statini relativi al trattamento economico corrisposto al nei mesi di Marzo 2009, di Aprile 2009, di Maggio 2009, di Settembre 2009, di Ottobre 2009, di Novembre 2009, di Dicembre 2009, di Gennaio 2010, di Febbraio 2010 e di Marzo 2010;
- l'istanza volta ad ottenere un permesso per recuperare alcune delle ore tagliate del mese di Marzo 2009 presentata dal in data 7/5/2009 ed il relativo provvedimento concessorio;
- l'istanza volta ad ottenere un permesso per recuperare alcune delle ore tagliate del mese di Marzo 2009 presentata dal in data 21/5/2009 ed il relativo provvedimento concessorio;
- la Circolare n. 345000 di prot. del Comando Generale della Guardia di Finanza datata 28/10/2005, relativa all'articolazione dell'orario di lavoro e alla razionale gestione delle risorse di straordinario e connesse al trattamento vitto - delucidazioni interpretative;
- la Circolare n. 0120301/08/554/B-1 di prot. del Comando Generale della Guardia di Finanza datata 12/4/2008, relativa alla determinazione delle modalità gestionali del servizio di vettovagliamento ex art. 4 del D.M. 25.03.2002 - E.F. 2008;
- la Cartella Personale relativa al ;
- la nota n. 0528081/11 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo PUGLIA datata 21/10/2011 (e la documentazione ad essa allegata).

La difesa dell'imputato, a sua volta, instava per poter escutere i testimoni a discarico, per poter contro-esaminare i testi del P.M. e per poter esaminare l'imputato.

Il Tribunale ammetteva tutte le prove richieste dalle parti, in quanto legali

e pertinenti ai fatti di causa.

Immediatamente dopo, venivano escussi tutti i testi indicati dalla pubblica accusa:

L'udienza fissata per il 30 ottobre 2012 veniva rinviata preliminarmente per un impedimento assoluto dedotto dal difensore di fiducia dell'imputato.

All'udienza successiva, tenutasi il 15 novembre 2012, costatata la presenza del , se ne revocava la dichiarazione di contumacia e, poi, si procedeva a sentire alcuni dei testi indicati dalla difesa ed, in particolare, il

e l

Anche l'udienza fissata per il 17 gennaio 2013 veniva rinviata preliminarmente per un impedimento assoluto dedotto dal difensore di fiducia dell'imputato.

All'udienza finale, quella del 14 marzo 2013, anzitutto, il Pubblico Ministero - ai sensi dell'art. 517 c.p.p. - provvedeva ad integrare il capo c) dell'imputazione contestando l'aggravante di cui al numero 2 dell'art. 47 del codice penale militare di pace. A tal proposto, il prendeva atto della nuova contestazione, ma non riteneva di dover esercitare i diritti riconosciutigli dall'art. 519 del codice di procedura penale.

Successivamente, veniva escusso il teste e, poi, attesa la rinuncia a tutti i rimanenti testimoni indicati a discarico, veniva pure esaminato l'imputato.

All'esito delle prove orali di cui si è appena detto, il difensore del

produceva la nota di compiacimento n. 24648/P di prot. del Comandante Regionale PUGLIA della Guardia di Finanza datata 23/4/2008 e la nota n. 0199377/10 del Reparto Comando del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo PUGLIA datata 16/4/2010.

Esaurita così l'assunzione delle prove e dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale, il Tribunale invitava le parti a concludere.

Il Pubblico Ministero chiedeva di:

- affermare la penale responsabilità del in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione, condannarlo, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione militare (con eventuali benefici);
- assolvere lo stesso dal reato di cui al capo c) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste.

Il difensore dell'imputato, per contro, concludeva per l'assoluzione del suo assistito:

- perché il fatto non sussiste - *ex* art. 530 c.p.p. - relativamente ai reati contestatigli ai capi b) e c) dell'imputazione;
- per non aver commesso il fatto - *ex* art. 530, secondo comma, c.p.p. - relativamente al reato contestatogli al capo a) dell'imputazione.

**Motivi della decisione**

L'odierno imputato è stato tratto a giudizio in quanto la pubblica accusa si è convita che il ), all'epoca

a) in relazione alle giornate del 9/3/2009, del 29/4/2009, del 21/8/2009, del

3/9/2009, dell'1/10/2009, del 15/10/2009, del 22/10/2009, del 29/10/2009, del 30/10/2009, del 23/11/2009, del 24/11/2009, del 25/11/2009, del 26/11/2009, del 27/11/2009, del 9/12/2009, del 10/12/2009, del 16/12/2009, del 18/12/2009, del 21/12/2009, del 22/12/2009, del 23/12/2009, del 28/12/2009, del 4/1/2010, del 7/1/2010, dell'8/1/2010, dell'11/1/2010, del 12/1/2010, del 14/1/2010 e del 12/2/2010, pur avendo sempre regolarmente fruito in tali date del trattamento vitto presso la Mensa obbligatoria di Servizio, non avesse volutamente segnalato nel proprio orario lavorativo l'interruzione di un'ora (obbligatoriamente) prescritta dalla Circolare n. 345000 di prot. del Comando Generale della Guardia di Finanza datata 28/10/2005 e, così facendo, avesse dolosamente indotto la sua amministrazione a liquidargli e pagargli indennità per lavoro straordinario non dovute (21 ore in più) pari a circa €. 264,00;

b) nel periodo ricompreso tra il 28 luglio 2009 ed il 26 febbraio 2010, in una pluralità di occasioni, avesse utilizzato l'autovettura di servizio targata per svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali, percorrendo indebitamente circa 3293 chilometri in più e, conseguentemente, appropriandosi del carburante così consumato;

c) in una singola circostanza, collocabile - forse - tra la fine del 2009 e gli inizi del 2010, si fosse illecitamente impossessato di un buono-carburante del valore di dieci euro, utilizzandolo - senza averne alcun titolo - per rifornire la propria autovettura privata.

Quanto alla contestazione di cui al capo a) dell'imputazione, questo Tribunale ritiene che nel corso del presente processo siano emersi elementi

tali da poter far dubitare che le reiterate condotte poste in essere dall'odierno imputato fossero effettivamente sorrette dal dolo richiesto dal reato di Truffa militare contestatogli.

A tal proposito, va evidenziato come il - nel corso del suo esame dibattimentale - abbia di fatto sostenuto di non essere a conoscenza dell'esistenza di circolari (quali la già citata n. 345000 di prot. del 28/10/2005) che prevedevano che la pausa per il pranzo - avente necessariamente "...durata di 1 ora e non ... soggetta a rimodulazioni, in aumento o diminuzione..." - "...non..." dovesse essere conteggiata "...come orario lavorativo...".

La tesi difensiva sposata dall'imputato, quella di cui si è appena detto, sembra - invero - trovare un certo riscontro persino nella documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, dalla quale emerge che il spesso non aveva completamente omesso di segnalare un'interruzione nel proprio orario di servizio in occasione del pranzo fruito presso la M.O.S. (come ci si sarebbe aspettati da un soggetto in malafede), ma:

- in data 9/3/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 21/8/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 1/10/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 23/11/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;



Ch

- in data 24/11/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 25/11/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 9/12/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 10/12/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 16/12/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 21/12/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 22/12/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 23/12/2009, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 4/1/2010, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 11/1/2010, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
- in data 12/1/2010, risultava aver attestato di aver interrotto la propria attività lavorativa per mezz'ora, dalle ore 14,00 alle ore 14,30.

In sostanza, a parere di questo giudicante, appare possibile sostenere che, nel caso di specie, sussista il fondato dubbio che in capo all'imputato si sia concretizzata un'ipotesi di ignoranza o, meglio, di errore su una norma

extrapenale, quella che imponeva ai militari che intendevano fruire del pasto presso la mensa di servizio di interrompere l'attività lavorativa per un'ora esatta (non più e, soprattutto, non meno).

Se così è, un errore come quello testé prospettato non sembra poter avere - in concreto - una ricaduta sull'estensione del precetto penale, ma - piuttosto - "...sul fatto che costituisce reato...". Ne consegue che - tenendo conto di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 47 del codice penale - anche il semplice dubbio circa la sussistenza di un errore sulla norma extrapenale che si traduca in un errore sul fatto porta a ritenere non pienamente provata l'esistenza del dolo richiesto al soggetto attivo del reato di Truffa militare.

Dunque, alla luce delle considerazioni finora esposte, non può dirsi provata - oltre ogni ragionevole dubbio - la penale responsabilità dell'imputato in relazione alla contestazione di cui al capo a) dell'imputazione e, pertanto, lo stesso deve essere mandato assolto - ai sensi dell'art. 530, co. II, c.p.p. - dal reato di Truffa militare aggravata e continuata ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Con riguardo - invece - alla contestazione di cui al capo b) dell'imputazione, va subito rilevato che negli ultimi vent'anni vi sono state diverse pronunce della Suprema Corte (a titolo meramente esemplificativo, vedi: Cass., sez. I, 28/6/2001, Faà) che hanno sostenuto che - giacché, "...in forza della sentenza della Corte costituzionale 13/12/91 n. 448, l'ipotesi distrattiva è stata eliminata anche dall'art. 215 c.p.m.p..." - in caso di condotte consistenti in una "...strumentalizzazione per fini privati di automezzi che continuavano ad essere adibiti per i normali servizi di



Gn

istituto ..., era all'Autorità giudiziaria ordinaria che spettava di stabilire, valutando le modalità delle condotte..." dell'imputato "...e le giustificazioni dallo stesso addotte, se i fatti attribuitigli presentino in concreto connotazioni di illiceità penale e in caso positivo in quale fattispecie di diritto comune si debbano fare rientrare...".

Peraltro, più recentemente della questione è stata investita anche la Corte Costituzionale, la quale (nella Sentenza n. 286 dell'11/6/2008) - proprio in relazione ad un caso concernente un militare appartenente alla Guardia di Finanza che, "...avendo, per ragioni del suo ufficio, la disponibilità di un'autovettura di servizio...", la "...utilizzava per fini privati..." - ha ritenuto di dover dichiarare "...l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita...".

A partire dalla pronuncia della Consulta di cui si è appena detto, dunque, - negli ultimi anni - si è definitivamente affermata la tesi giurisprudenziale secondo la quale l'abuso di mezzi militari è punibile - sempre che ne sussistano tutti i requisiti - esclusivamente come peculato d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 314 del codice penale.

Detto ciò, solo per completezza, va evidenziato come, nella specie, non si possa nemmeno sostenere che residui una competenza del giudice militare per il consumo del carburante. Difatti, a tal fine, si deve tener conto che - stando agli atti - il , se si considerano in modo separato gli oltre sessanta episodi di uso abusivo contestatigli, potrebbe (al più) aver percorso indebitamente qualche decina di chilometri e ciò potrebbe -

quindi - aver provocato un consumo abusivo di pochi litri di carburante (in ogni singola occasione distintamente considerata). Dunque, si tratterebbe di un consumo ridotto, assolutamente strumentale al peculato d'uso dell'autovettura di servizio, che - come affermato da un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, cfr.: Cass., sez. VI, 12/1/2012, Perugini) - non può mai prescindere da un certo consumo di carburante e/o da una chiara lesione alla funzionalità del servizio.

Dunque, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, con riguardo alla contestazione di cui al capo b) dell'imputazione, è d'uopo dichiarare il difetto di giurisdizione a favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria, che - allo stato - va individuata nella Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bari, competente ad occuparsi dei reati di peculato d'uso avvenuti a Bari ed in località limitrofe.

Infine, per quanto attiene alla contestazione di cui al capo c) dell'imputazione, non si può non condividere quanto sostenuto da tutte le parti in sede di conclusioni.

I testimoni sentiti sul punto - almeno in dibattimento - non hanno in alcun modo confortato l'iniziale prospettazione accusatoria.

Infatti, , gestore del distributore ubicato in via a ha genericamente attestato di aver appreso dal suo dipendente che, "...in una sola circostanza...", "...un appartenente alla Guardia di Finanza...", che avrebbe potuto anche identificarsi nell'odierno imputato, aveva "...effettuato rifornimento nella propria autovettura privata, , alimentata a benzina, consegnando ... un buono di benzina...", ma ha anche tenuto a precisare

che sul buono in questione non era specificato, però, se lo stesso apparteneva alla "...Finanza o meno...".

Peraltro, il teste di riferimento non ha nemmeno confermato le scarne dichiarazioni rese dal suo datore di lavoro, ma ha solamente riferito che il "...una volta..." era "...venuto a fare benzina con la sua macchina..." e - forse ("...non ricordo...") - gli aveva "...dato il buono di benzina...".

In definitiva, con riferimento alla contestazione di cui al capo c) dell'imputazione, dunque, si può ben sostenere che nel corso del presente dibattimento non sia emerso nessun concreto elemento probatorio che possa indurre a ritenere che il militare sottoposto a processo si sia mai impossessato di un buono-carburante appartenente alla sua amministrazione e l'abbia utilizzato per rifornire la sua vettura privata. Ne consegue che, pertanto, l'imputato deve essere mandato assolto - ai sensi dell'art. 530, co. I, c.p.p. - perché il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530, co. 2, c.p.p.;

**ASSOLVE**

dal reato di Truffa militare aggravata e continuata di cui al capo a), perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 530, co. 1, c.p.p.;

**ASSOLVE**

dal reato di Peculato militare di cui al capo c), perché il fatto non sussiste.

Letti ed applicati gli artt. 20 c.p.p. e 103 Costituzione,

Ritenuto che i fatti contestati come reato di Peculato aggravato e continuato di cui al capo b) vadano riqualificati come Peculato d'uso previsto e punito dall'art. 314, co. 2, c.p.

**DICHIARA**

il proprio difetto di giurisdizione e dispone la trasmissione degli atti al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per quanto di competenza.

Visto l'art. 544 c.p.p.;

**DISPONE**

che il deposito della motivazione avvenga entro il 13 aprile 2013.

Napoli, lì 14 marzo 2013

Il Giudice Estensore

Dott. Carmine VIZZA

Il Presidente

Dott. Mario de LUCA

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A2/F3
Massimo CIGOLOTTI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 14 Ott 2013

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A2/F3
Massimo CIGOLOTTI

La presente è copia fotostatica dell'originale composta di N. 128 pagine che si rilascia in carta semplice per uso studio

Napoli, 29/04/2013

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A2/F3
Giuseppina DI NOCERA

62/63/2013 Reg. Vol.

| | |
|---|---|
| Carta Bollata | € |
| Nr. di Copie | 30,09 |
| Urgenza | |
| Cert. Conf. | |
| * Urgenza | |
| Ricerca | |
| Rilascio | |
| * Certificazione | |
| Totale € | 30,09 |

Napoli, 29/04/2013

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A2/F
Giuseppina DI NOCERA

MARCA DA BOLLO €3,54 TRE/54 — Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate — IDENTIFICATIVO 01093351796162 — 0 1 09 335179 616 2

MARCA DA BOLLO €3,54 TRE/54 — Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate — IDENTIFICATIVO 01093351796151 — 0 1 09 335179 615 1

MARCA DA BOLLO €3,54 TRE/54 — Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate — IDENTIFICATIVO 01093351796149 — 0 1 09 335179 614 9

MARCA DA BOLLO €3,54 TRE/54 — Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate — IDENTIFICATIVO 01093351796082 — 0 1 09 335179 608 2

MARCA DA BOLLO €3,54 TRE/54 — Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate — IDENTIFICATIVO 01093351796105 — 0 1 09 335179 610 5

MARCA DA BOLLO €3,54 TRE/54 — Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate — IDENTIFICATIVO 01093351796092 — 0 1 09 335179 609 3

MARCA DA BOLLO €3,54 TRE/54 — Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate — IDENTIFICATIVO 01093351796116 — 0 1 09 335179 611 6

MARCA DA BOLLO €3,54 TRE/54 — Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate — IDENTIFICATIVO 01093351796132 — 0 1 09 335179 612 7

MARCA DA BOLLO €3,54 TRE/54 — Ministero dell'Economia e delle Finanze — Agenzia Entrate — IDENTIFICATIVO 01093351796136 — 0 1 09 335179 613 8